



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 91 DEL 14 GENNAIO 2010

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimette la **Circolare n. 3/2010** dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., avente per oggetto “Nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari dal 1° gennaio 2010”.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
DEPACE	TOMMASO	19.07.1994	POL SORIANESE	12.01.2010	15.12.2010
FEUDALE	FRANCESCO	21.01.1994	USD ANDREOLESE	08.01.2010	15.12.2010
GUZZO	ROBERTO	24.06.1994	FC CLETO	11.01.2010	17.12.2010
SORIANO	GAETANO D.	05.12.1994	ASD SAN COSTANTINO CAL.	08.01.2010	11.01.2010
SPANTI	EMANUELE	29.09.1994	POL CATONA DILETT.	11.01.2010	07.09.2010

CAMPIONATO ECCELLENZA

Modifiche al programma gare

Gara GALLICESE = SOVERATO V. del 17.01.2010 (ore 14.30)

La gara a margine, a seguito della revoca del campo di Croce Valanidi da parte dell'Ente gestore dell'impianto, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo di BOCALE di REGGIO CALABRIA, sito Via Campoli Bocale.

Recuperi

Recupero Gare

CALCIO ACRÌ = GALLICESE

COMPRESORIO MONTALTO UFFUGO = NUOVA GIOIESE

Il recupero delle gare a margine viene fissato per giovedì 28 gennaio 2010, con inizio alle ore 14.30.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Designazione campi neutri

Gara SAN GREGORIO = SIDERNO del 24.01.2010 (ore 14.30)

La gara a margine, a seguito della squalifica del proprio campo, si disputerà sul campo neutro di GIOIA TAURO, sito in C.da Lacchi Via Provinciale di GIOIA TAURO, appositamente requisito alla società L.C. NUOVA GIOIESE.

Modifiche al programma gare

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.C. CETRARO Gir. A

Si comunica che a seguito del ripristino del proprio campo, giusta comunicazione, la società A.C. CETRARO a partire da domenica 17 gennaio 2010, disputerà le proprie gare interne di domenica, come di seguito specificato:

domenica	17.01.2010	(ore 14.30)	CETRARO	TIRIOLO MARTELLETTO 2000
domenica	07.02.2010	(ore 14.30)	CETRARO	MIRTO CROSIA
domenica	21.02.2010	(ore 15.00)	CETRARO	REAL SERSALE
domenica	07.03.2010	(ore 15.00)	CETRARO	TORTORA
domenica	21.03.2010	(ore 15.00)	CETRARO	BELVEDERE
domenica	18.04.2010	(ore 16.00)	CETRARO	SAN MARCO

Recuperi

Recupero Gare

RAFFAELE NICASTRO = PAOLANA

SAN LUCIDO = LUZZESE CALCIO 99

Il recupero delle gare a margine viene fissato per giovedì 28 gennaio 2010, con inizio alle ore 14.30.

COPPA ITALIA

Segreteria

Gara di finale OMEGA BAGALADI SANLORENZO = S.S. RENDE del 3 febbraio 2010 (ore 14.30)

La gara a margine, come precedentemente comunicato, si disputerà mercoledì 3 febbraio 2010, con inizio alle ore 14.30 e si disputerà presso il campo comunale "L. Razza" di VIBO VALENTIA, sito in Piazza d'Armi, appositamente messo a disposizione dalla società U.S. VIBONESE CALCIO SRL.

Con successivo Comunicato Ufficiale saranno rese note le modalità di svolgimento della gara stessa.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Designazione campi neutri

Gara ARSENAL TREBISACCE = AUDACE SAN MARCO del 16.01.2010 (ore 14.30)

La gara a margine, a seguito della squalifica del proprio campo, si disputerà "A PORTE CHIUSE" sul campo neutro "T. Sosto" di CORIGLIANO SCALO, appositamente messo a disposizione dalla Delegazione di Rossano.

Recuperi

Recupero Gara PRESILA VALLECUPO = ROCCA CALCIO

Il recupero della gara a margine viene fissato per mercoledì 27 gennaio 2010, con inizio alle ore 14.30.

Recupero Gare

COLOSIMI = SILANA 1947

NUOVA FILADELFIA = SERRESE

Il recupero delle gare a margine viene fissato per giovedì 28 gennaio 2010, con inizio alle ore 14.30.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A 5

Modifiche al programma gare

Gara CARPE DIEM = COSENTIA 1995 del 17.01.2010 (ore 10.00)

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata a lunedì 18 gennaio 2010, con inizio alle ore 17.30 e si disputerà sul campo PALASPORT CASALI, sito in Via Casali di COSENZA.

Gara CATAFORIO = C5 FATA MORGANA del 17.01.2010 (ore 10.00)

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata a martedì 19 gennaio 2010, con inizio alle ore 17.00.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Segreteria

ERRATA CORRIGE CAMPO SOCIETA' A.S.D. FUTSAL CATANZARO FEMMINILE Gir. B

A rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 12 gennaio 2010, si precisa che la società A.S.D. FUTSAL CATANZARO FEMMINILE, disputa le proprie gare interne sul campo:

PALASPORT "STEFANO GALLO", sito in Loc. Corvo - Via Brigata di CATANZARO.

INTEGRAZIONE RECAPITI SOCIETA' S.S. ZAGARISE Gir. B

Ad integrazione di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 12 gennaio 2010, si riportano di seguito i recapiti telefonici della società S.S. ZAGARISE:

S.S. ZAGARISE Tel. 339.8939961 Fax. 0961.937900 (c.a. Sig. Mandile) E-MAIL mandile@zagarise.org

COPPA CALABRIA CALCIO FEMMINILE

Segreteria

PROCLAMAZIONE VINCENTE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti nella gara di finale, si proclama vincente la Coppa Calabria di Calcio Femminile la sotto elencata società:

C.F. CUS COSENZA di Cosenza

Alla società, ai Dirigenti, alle Calciatrici ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

4. RISULTATI GARE

Campionato Eccellenza

Data	Giorn.				
10/01/10	2/R	CALCIO ACRI	GALLICESE		N.D.
10/01/10	2/R	CITTA AMANTEA 1927	S.S. RENDE	1	1
10/01/10	2/R	COMPENSORIO MONTALTO UFF.	NUOVA GIOIESE		N.D.
10/01/10	2/R	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	SCALEA 1912	0	1
10/01/10	2/R	OMEGA BAGALADI SANLORENZO	BOVALINESE	3	0
10/01/10	2/R	PALMESE	MELITese S.R.L.	2	1
10/01/10	2/R	PRAIA	CUTRO	2	1
10/01/10	2/R	SOVERATO V.	ROCCELLA	0	1

Campionato Promozione

GIRONE: A

Data	Giorn.				
10/01/10	2/R	BELVEDERE	TORTORA	1	0
10/01/10	2/R	FUSCALDO	CETRARO	3	2
10/01/10	2/R	RAFFAELE NICASTRO	PAOLANA		N.D.
10/01/10	2/R	SAN LUCIDO	LUZZESE CALCIO 99		N.D.
10/01/10	2/R	SAN MARCO	REAL SERSALE	3	2
10/01/10	2/R	SERSALE	SAN MAURO MARCHESATO	3	0
10/01/10	2/R	TIRIOLO MARTELLETTO 2000	PROMOSPORT LAMEZIA TERME	0	1
10/01/10	2/R	TORRETTA	MIRTO CROSA	2	0

GIRONE: B

Data	Giorn.				
10/01/10	2/R	AFRICO	GUARDAVALLE A.S.D.	0	3
10/01/10	2/R	BOCALE CALCIO	CATONA DILETTANTISTICA	2	1
10/01/10	2/R	COMPENSORIO C.VATICANO	BRANCALEONE	0	0
10/01/10	2/R	COMPENSORIO LAZZARO	SIDERNO	1	0
10/01/10	2/R	LOCRI A.C.	MARINA DI GIOIOSA	0	2
10/01/10	2/R	MAMERTRESILICESE	BAGNARESE	1	0
10/01/10	2/R	REGGIOSUD 2004	MONTEPAONE CALCIO	2	1
10/01/10	2/R	TAURIANOVESE A.S.D.	SAN GREGORIO	1	0

Campionato Prima Categoria

GIRONE: A

Data	Giorn.				
10/01/10	15/A	ARSENAL TREBISACCE	ROGGIANO	2	2
10/01/10	15/A	CREMISSA	GIM ROSE A.S.D.	4	1
10/01/10	15/A	CRUCOLESE A.S.D.	CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA	0	1
10/01/10	15/A	LATTARICO	REAL CORIGLIANO	0	6
10/01/10	15/A	SAN PIETRO IN GUARANO	JUVENILIA M.ROSETO	1	2
10/01/10	15/A	SCHIAVONEA CALCIO	CAMPANA	2	2
10/01/10	15/A	SPEZZANO ALBANESE	AUDACE SAN MARCO A.S.D.	0	2
10/01/10	15/A	VERZINO CALCIO GIOVANILE	ALBIDONA A.S.D.	0	4

GIRONE: B

Data	Giorn.				
10/01/10	15/A	AIELLO CALABRO	GIMIGLIANO DILETTANTISTIC	1	0
10/01/10	15/A	APRIGLIANO CALCIO	GARIBALDINA	1	8
10/01/10	15/A	COLOSIMI	SILANA 1947		N.D.
10/01/10	15/A	MESORACA	REAL CATANZARO 1969	1	2
10/01/10	15/A	PRESILA VALLECUPO	ROCCA CALCIO		N.D.
10/01/10	15/A	REAL CROPANI	REAL PIANE CRATI	2	2
10/01/10	15/A	SERRAPEDACE CALCIO 1986	SAN FILI CALCIO 1926	0	1
10/01/10	15/A	TRENTA	PRO CATANZARO 1967	2	5

GIRONE: C

Data	Giorn.				
10/01/10	15/A	FILOGASO	BADOLATO	1	1
10/01/10	15/A	NUOVA CURINGA	PETRIZZI	2	3
10/01/10	15/A	NUOVA FILADELFIA	SERRESE		N.D.
10/01/10	15/A	NUOVA POL. ACCONIA	BIVONGI PAZZANO	5	0
10/01/10	15/A	NUOVA VALLE	NUOVA CALCIO LIMBADI	1	2
10/01/10	15/A	REAL PIANOPOLI	EURO GIRIFALCO	3	3
10/01/10	15/A	SAN CALOGERO	SPORTING CLUB DAVOLI	1	2
10/01/10	15/A	UESSE CATANZARO 1929	A.N.S.E.L. ACCONIA	1	2

GIRONE: D

Data	Giorn.				
10/01/10	15/A	ANTONIMINA	NUOVA RIZZICONESE	0	1
10/01/10	15/A	BIANCO A.S.D.	MARINA DI NICOTERA	1	0
10/01/10	15/A	CAMPESE	NATILE 2003	1	1
10/01/10	15/A	CITTANOVESE	FALCHI MAROPATI	1	2
10/01/10	15/A	GIOIOSA JONICA A.S.D.	NUOVA DELIESE	4	2
10/01/10	15/A	REAL	MOTTA SAN GIOVANNI	2	1
10/01/10	15/A	SANGIORGESE	MAMMOLA	1	0
10/01/10	15/A	SANLUCA	VARAPODIO CALCIO	3	2

Campionato Calcio a Cinque Serie "C1"

Data	Giorn.				
09/01/10	13/A	FOOTBALL FIVE SIDERNO 94	CARPE DIEM	1	5
09/01/10	13/A	GALLINESE 2000	CITTA DI COSENZA	11	5
09/01/10	13/A	KROTON CALCIO A 5	CALCIO A 5 FATA MORGANA	4	8
09/01/10	13/A	MELITENSE S.R.L.	ORATORIO S. FRANCESCO	5	1
09/01/10	13/A	PRESTI FAMILY CITRARUM C5	C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5	9	6
09/01/10	13/A	ROGLIANO 1948	ATLETICO PANAREACATANZARO	8	1
09/01/10	13/A	SAN GIUSEPPE ROSARNO	MIRTO CALCIO A CINQUE	10	8

Campionato Calcio a Cinque Serie "C2"

ERRATA CORRIGE RISULTATO GARA

A rettifica di quanto pubblicato sul C. U. n. 81 del 24.12.2009 si riporta di seguito il risultato esatto della sotto elencata gara:

Data	Giorn.				
19/12/09	12/A	CITTA DI RENDE CALCIO A 5	I NOVELLI 93 CARIATI	6	5

GIRONE: A

Data	Giorn.				
09/01/10	13/A	COMPENSORIO PRESILANO	CITTA DI RENDE CALCIO A 5	7	8
09/01/10	13/A	COSENTIA 1995	IL GATTO E LA VOLPE	4	6
09/01/10	13/A	FABRIZIO CALCIO A 5 2007	XEROX CHIANELLO	9	1
09/01/10	13/A	FOOTBALL FIVE PAOLA	SPORTIVA CORIGLIANESE	7	2
09/01/10	13/A	I NOVELLI 93 CARIATI	CENTRO SALUTE TURANO KR	10	4
09/01/10	13/A	MORELLI	CANTINELLA CALCIO A 5	1	6
09/01/10	13/A	RENDESE CALCIO A 5	PARSIFAL CALCIO A CINQUE	3	3

GIRONE: B

Data	Giorn.				
09/01/10	13/A	CATANZARO LIDO 2004	CITTA DI VIBO VALENTIA C5	1	1
09/01/10	13/A	LAZZARESE A.S.D.	FUTSAL ENOTRIA	4	3
09/01/10	13/A	LOKRON CALCIO A 5	CATAFORIO	3	4
09/01/10	13/A	MILETO	SAN LEO BAR ZEFHIR	1	5
09/01/10	13/A	RHEGION	AMANTEA CALCIO A CINQUE	2	3
09/01/10	13/A	SAN GIOVANELLO	BRASIL ROCCELLA	10	5
09/01/10	13/A	VIBO CALCIO A 5	LUNA ROSSA	3	1

Campionato Juniores Regionale Calcio a Cinque

Gara Recupero

Data	Giorn.				
08/01/10	8/A	SAN LEO BAR ZEFHIR	MELITESE S.R.L.	7	2

GIRONE: A

Data	Giorn.				
10/01/10	6/A	IL GATTO E LA VOLPE	OLIMPIA TORRE MELISSA	8	0
10/01/10	6/A	MIRTO CALCIO A CINQUE	CANTINELLA CALCIO A 5	3	2
10/01/10	6/A	SPORTIVA CORIGLIANESE	FABRIZIO CALCIO A 5 2007	2	2

GIRONE: D

Data	Giorn.				
10/01/10	7/A	CATANZARO LIDO 2004	FUTSAL ENOTRIA	3	6
10/01/10	7/A	COMPENSORIO PRESILANO	PARSIFAL CALCIO A CINQUE	8	3
10/01/10	7/A	KROTON CALCIO A 5	ATLETICO PANAREACATANZARO	2	12

GIRONE: E

Data	Giorn.				
10/01/10	9/A	LOKRON CALCIO A 5	BRASIL ROCCELLA	7	2
10/01/10	9/A	LUNA ROSSA	CITTA DI VIBO VALENTIA C5	7	3
10/01/10	9/A	SAN GIUSEPPE ROSARNO	LICOGEST VIBO CALCIO A 5	7	10
10/01/10	9/A	VIBO CALCIO A 5	FOOTBALL FIVE SIDERNO 94	6	5

GIRONE: F

Data	Giorn.				
10/01/10	9/A	LAZZARESE A.S.D.	CATAFORIO	2	6
10/01/10	9/A	MELITESE S.R.L.	GALLINESE 2000	6	4
10/01/10	9/A	REAL REGGIO TREMULINI C 5	SAN LEO BAR ZEFHIR	6	3
10/01/10	9/A	RHEGION	C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	3	4
10/01/10	9/A	SAN GIOVANELLO	CALCIO A 5 FATA MORGANA	4	6

Coppa Calabria Calcio Femminile

Gara di Finale

Data	Giorn.				
10/01/10	4/A	CUS COSENZA	SELLIA MARINA	3	0

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 13.01.2010, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

GARA DEL 10/01/2010 CALCIO ACRI - GALLICESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del terreno di giuoco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

GARA DEL 10/01/2010 COMPENSORIO MONTALTO UFF - NUOVA GIOIESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del terreno di giuoco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/1/2010

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

- | | | |
|---|-------|--|
| € | 60,00 | PRAIA
per inadeguata sistemazione spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda). |
| € | 60,00 | SOVERATO V.
per inadeguata sistemazione spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda). |

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 17/03/2010 al Sig. CALABRETTA PIERLUIGI (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966) per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di un assistente arbitrale a fine gara.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 10/03/2010 al Sig. MANFREDA ANTONIO (CUTRO) per entrata abusiva in campo durante la gara e comportamento ingiurioso verso l'arbitro, nonché per ritardo nell'abbandonare il campo di giuoco a seguito del provvedimento di allontanamento e per avere a fine gara ,rivolto all'arbitro stesso parole offensive.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCOZZAFAVA DAVIDE	(CITTA AMANTEA 1927)
DE PAOLA DAMIANO	(CUTRO)
SGRO ALBERTO	(MELITESE S.R.L.)
CARACCILO ALESSANDRO	(OMEGA BAGALADI SANLORENZO)
DEFFO FABRICIO	(S.S. RENDE)

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)

LAURENDI ANTONIO (MELITESE S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

SCARFONE ANTONIO (BOVALINESE)
MURACA MARCO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)
IDONE GIOVANNI (PALMESE)
CALABRESE DOMENICO (ROCCELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

TAMBARO RAFFAELE (CUTRO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

ALOE FABRIZIO (CITTA AMANTEA 1927)
MARINO RENATO (CUTRO)
VILLAVERDE RAFFAELE (CUTRO)
TONTI LUCA (MELITESE S.R.L.)
NUCERA FRANCESCO (PALMESE)
IERVASI LUIGI (ROCCELLA)
CATALDO MARCELO MAURICI (S.S. RENDE)
SCARNATO MARCO (S.S. RENDE)
ARENA DOMENICO (SOVERATO V.)

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

GARA DEL 10/01/2010 RAFFAELE NICASTRO - PAOLANA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del terreno di giuoco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

GARA DEL 10/01/2010 SAN LUCIDO - LUZZESE CALCIO 99

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del terreno di giuoco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/1/2010

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

- | | | |
|---|--------|---|
| € | 400,00 | CATONA DILETTANTISTICA
per comportamento offensivo da parte di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro durante la gara, per avere, a fine gara, una persona non identificata ma riconducibile alla società Catona poiché indossava una tuta della società, fatto ingresso abusivamente nello spogliatoio dell'arbitro insieme al massaggiatore della società Catona ed aver tenuto nei confronti della terna arbitrale un comportamento offensivo e minaccioso. L'arbitro era costretto per allontanare detta persona ed il massaggiatore del Catona a richiedere l'intervento dei Carabinieri. |
| € | 350,00 | BOCALE CALCIO
per sparo di un mortaretto da parte di propri sostenitori nei pressi dello spogliatoio nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo. |
| € | 260,00 | LOCRI A.C.
per comportamento offensivo verso l'arbitro da parte di un proprio dirigente non identificato mentre l'arbitro stesso si accingeva ad abbandonare l'impianto sportivo, nonché per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale. |
| € | 250,00 | SAN MARCO
per comportamento ingiurioso e minaccioso verso uno degli assistenti arbitrale da parte del custode dell'impianto sportivo durante la gara. |
| € | 60,00 | TORRETTA
per inadeguata sistemazione spogliatoio arbitrale (mancanza delle chiavi dello spogliatoio stesso). |

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 13/05/2010 al Sig. PALUMBO GIOVANNI (CATONA DILETTANTISTICA) per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara reiterato mentre si allontanava dalla panchina anche nei confronti di un assistente arbitrale e per avere nel corso nel secondo tempo tenuto, da dietro la rete di recinzione, un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e degli assistenti arbitrale. Nonché per avere, a fine gara, fatto ingresso abusivamente nello spogliatoio arbitrale insieme ad una persona non identificata ed aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale. (Rapporto Arbitro e AA. AA.).

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 07/04/2010 al Sig. FALBO ANTONIO (REAL SERSALE) per comportamento offensivo verso l'arbitro ed uno degli assistenti arbitrale a fine gara, nonché verso l'arbitro stesso.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 17/03/2010 al Sig. MOLLIKA ARCANGELO (AFRICO) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara e minaccio so nell'abbandonare la panchina a seguito del provvedimento di allontanamento.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 14/02/2010
al Sig. MAURO NICOLA (COMPENSORIO LAZZARO) per comportamento ingiurioso verso l'arbitro durante la gara e mentre si trovava in prossimità degli spogliatoi dopo il provvedimento di allontanamento dalla panchina.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 03/02/2010
al Sig. CENTRO PIERGIORGIO (COMPENSORIO C.VATICANO) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 20/01/2010
al Sig. CANNATA CARLO (TAURIANOVESE A.S.D.) per proteste nei confronti di un assistente arbitrale a fine gara.

A CARICO DI MEDICI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 03/02/2010
al Sig. LIPAROTO DANIELE (BELVEDERE) per comportamento ingiurioso verso uno degli assistenti arbitrale durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 27/01/2010 al Sig. BARILLA GIUSEPPE (CATONA DILETTANTISTICA)
per comportamento offensivo nei confronti di un assistente arbitrale a fine gara.(Rapporto A.A.).

Squalifica fino al 20/01/2010 al Sig. CASCIANO PASQUALE (REGGIOSUD 2004) per proteste durante la gara.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MOIO ANTONIO	(AFRICO)
RACO GIORGIO	(CATONA DILETTANTISTICA)
VILARDI ARGENTINO	(CETRARO)
LOMBISANI PASQUALE	(TORTORA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AMOROSO GIANLUCA	(BELVEDERE)
MAURO RICCARDO	(COMPENSORIO LAZZARO)
BONANNO MARCO	(LOCRI A.C.)
ROMANO MAXMILIAM	(TAURIANOVESE A.S.D.)

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FONTANA FILIPPO	(CATONA DILETTANTISTICA)
-----------------	--------------------------

per comportamento offensivo nei confronti di un assistente arbitrale a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

FONTANA FILIPPO (CATONA DILETTANTISTICA)	VILARDI ARGENTINO (CETRARO)
FORMOSA GIANLUCA FRANCE (FUSCALDO)	MARINO DOMENICO (SAN GREGORIO)
ESPOSITO ANTONELLO (SAN MARCO)	PERRONE LUCA (SAN MARCO)
CARABETTA GIUSEPPE (SIDERNO)	VULCANO SALVATORE (TORRETTA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

BRUZZANITI BRUNO (AFRICO)	GUZZO PIERPAOLO (BELVEDERE)
ALAMPI GIUSEPPE (COMPENSORIO LAZZARO)	GULLI ANDREASALVATORE (REGGIOSUD 2004)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

GERMANO DOMENICO (BAGNARESE)	GIUGGIOLONI MARIANOFAUSTO (BELVEDERE)
IUNTI ANTONIO (BELVEDERE)	LIPORACE DANIELE (BELVEDERE)
SARRO ANDREA (BELVEDERE)	MATHIOT STEVEN (BOCALE CALCIO)
TAGLIERI STEFANO (BOCALE CALCIO)	BENELMIR EL MEHDI (COMPENSORIO C.VATICANO)
SANTORO GIOVANNI (FUSCALDO)	MADIA FRANCESCO (REAL SERSALE)
PALERMO ANTONIO (REAL SERSALE)	RAPPOCCIOLO SALVATORE (REGGIOSUD 2004)
CUTULI ALFONSO (SAN MAURO MARCHESATO)	MARUCA EUGENIO (TIRIOLO MARTELLETTO 2000)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

GARA DEL 10/01/2010 COLOSIMI - SILANA 1947

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per neve, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza. .

GARA DEL 10/01/2010 NUOVA FILADELFIA - SERRESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

GARA DEL 10/01/2010 PRESILA VALLECUPO - ROCCA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per neve, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/1/2010

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

- | | | |
|---|--------|--|
| € | 120,00 | MOTTA SAN GIOVANNI
per comportamento minaccioso dei propri calciatori non identificati a fine gara nei confronti dell'arbitro. |
| € | 65,00 | JUVENILIA M.ROSETO
per rilevante ritardo nell'inizio della gara. |

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 31/03/2012 al Sig. MACRI ISIDORO (MAMMOLA) per comportamento irrispettoso nei confronti del dirigente avversario, nonché per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara e per avere colpito l'arbitro con un pugno sul braccio senza conseguenze, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 01/04/2010 al Sig. CONIGLIO SERGIO (BIVONGI PAZZANO) per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara e ritardo nell'abbandonare il terreno di gioco, nonché per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro a seguito del provvedimento sanzionatorio.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 13/03/2010 al Sig. VIOLANTE FRANCESCO (CAMPESE) per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara, nonché per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro a seguito del provvedimento sanzionatorio reiterato più volte durante la gara.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 27/01/2010 al Sig. BRUNO ANTONIO (JUVENILIA M.ROSETO) per entrata abusiva in campo e proteste.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 20/01/2010 al Sig. COTRONEO ANTONINO (CAMPESE) per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 20/01/2010 al Sig. BASILE ALDO GIUSEPPE (JUVENILIA M.ROSETO) per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 20/01/2010 al Sig. MALLAMACI SALVATORE (MOTTA SAN GIOVANNI) per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 20/01/2010 al Sig. FURFARO CESARE (SANGIORGESE) per comportamento irrispettoso nei confronti del dirigente avversario.

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 20/01/2010 al Sig. RIITANO NICOLA (BADOLATO) per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROMEO VINCENZO	(BADOLATO)
RIGGIO UGO	(BIVONGI PAZZANO)
CAMILLO FRANCESCO	(NUOVA CURINGA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OCELLO DANIELE	(ANTONIMINA)
CORRAO RICCARDO	(CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA)
CHIARELLI VINCENZO	(CAMPANA)
ADORNATO FRANCESCO	(CITTANOVESE)
GALATA ALFREDO	(FALCHI MAROPATI)
RUGA FRANCESCO	(FILOGASO)
CUZZOLA NICOLA	(MOTTA SAN GIOVANNI)
ANGILLETTA ANTONINO	(REAL)
SCARAVAGLIONE AGOSTINO	(SPEZZANO ALBANESE)

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SURACI PIETRO	(MOTTA SAN GIOVANNI)
---------------	----------------------

per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

FERRO ANTONIO	(SERRAPEDACE CALCIO 1986)
---------------	---------------------------

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)

MORELLI FRANCESCO (A.N.S.E.L. ACCONIA)
GALLUZZO ANTONIO (MAMMOLA)
LANDOLFI VINCENZO (NUOVA POL. ACCONIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

DICELLO SALVATORE (A.N.S.E.L. ACCONIA)
MAZZOTTA OTTORINO (AIELLO CALABRO)
MUNNO VINCENZO (ALBIDONA A.S.D.)
VALENTI GIANFRANCO (BIVONGI PAZZANO)
COTRONEO GIOVANNI (CAMPESE)
LAGANA PASQUALE (CAMPESE)
BRUNO SAVERIO (CRUCOLESE A.S.D.)
VOLPENTESTA MASSIMO (GIM ROSE A.S.D.)
CARUSO FRANCESCO LUCIA (JUVENILIA M.ROSETO)
VENNERI GIUSEPPE (JUVENILIA M.ROSETO)
LOGOZZO SANTO (MAMMOLA)
CATANZARO FAUSTO (MESORACA)
MARTINEZ KEVIN (NUOVA CURINGA)
CONDINA MASSIMILIANO (NUOVA DELIESE)
FRISINA ARCANGELO (NUOVA DELIESE)
SCRIVA GIUSEPPE (NUOVA DELIESE)
RUSSUMANNO PIETRO PAOLO (NUOVA VALLE)
VITALIANO PALMIRO (NUOVA VALLE)
MARASCO ANTONIO (SAN CALOGERO)
MONTELEONE ANTONIO (SAN CALOGERO)
VENTRICI FRANCESCO (SAN CALOGERO)
IANTORNO GAETANO (SAN FILI CALCIO 1926)
BILOTTA WILLIAM (SAN PIETRO IN GUARANO)
CRIACO COSTANTINO (SANLUCA)
DE SANCTIS PAOLO (JESSE CATANZARO 1929)
LUCI GIUSEPPE (VARAPODIO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

BELLITTI DOMENICO (ARSENAL TREBISACCE)
CANTAFFA GIUSEPPE (NUOVA VALLE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

GAGLIARDI ROBERTO (AIELLO CALABRO)
PALADINO FRANCESCO (ALBIDONA A.S.D.)
MURDACA BENIAMINO (ANTONIMINA)
ARMENTANO IVANO DOMENICO (ARSENAL TREBISACCE)
CONTE BIAGIO GENNI (AUDACE SAN MARCO A.S.D.)
VETRANO FRANCESCO (BADOLATO)
CINANNI BRUNO (CAMPESE)
DEFILIPPO GIUSEPPE (EURO GIRIFALCO)
SIGNORELLO SALVATORE (EURO GIRIFALCO)
BRUZZESE GIUSEPPE (FALCHI MAROPATI)
TAVERNITI DOMENICO (GIM ROSE A.S.D.)
BOVA ROBERTO (GIOIOSA JONICA A.S.D.)
SPARACINO ANTONINO (NUOVA VALLE)
BERLINGERI LEANDRO (REAL)
GIGLIO DAVIDE (REAL CATANZARO 1969)
TOZZO FIORE (REAL CROPANI)
TARANTINO SANDRO (REAL PIANE CRATI)
MAZZEI ANTONELLO (REAL PIANOPOLI)
LO GULLO MARCO (SAN FILI CALCIO 1926)
COSTABILE MATTEO (SAN PIETRO IN GUARANO)
LISCO ANTONIO (SAN PIETRO IN GUARANO)
NIRTA GIUSEPPE (SANLUCA)
DEL CAMPO MICHELE (SERRAPEDACE CALCIO 1986)
GULLUSCIO DOMENICO (SPEZZANO ALBANESE)
PARISI PAOLO (SPORTING CLUB DAVOLI)
MAZZINI GIANMARCO (VERZINO CALCIO GIOVANILE)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE "SERIE C1"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/1/2010

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

BISIGNANO CARMINE (CARPE DIEM)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

ETNA DARIO (FOOTBALL FIVE SIDERNO 94)

LUCAS RIBEIRO ANDERSON (PRESTI FAMILY CITRARUM C5)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE "SERIE C2"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/1/2010

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

FRUSTACI MARCO

(COMPENSORIO PRESILANO)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara e per aver colpito con la propria "maglietta" il viso del medesimo arbitro, dopo il provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BORGESE GIUSEPPE

(LUNA ROSSA)

per comportamento irrispettoso e gravemente minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara, nonché per avere tentato di colpire il medesimo arbitro senza riuscirci per l'intervento di dirigenti della società ospitante.

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

LA ROSA DANILO

(LUNA ROSSA)

per avere ripetutamente "sgambettato" e spinto con il gomito l'arbitro nel mentre rientrava nello spogliatoio a fine gara, nonché per avere tentato di aggredire il medesimo arbitro senza riuscirci per l'intervento tempestivo dei dirigenti della società ospitante.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

SPANO ANTONIO (BRASIL ROCCELLA)

FEMIA GIUSEPPE (LOKRON CALCIO A 5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

PAONESSA TOMMASO (COMPENSORIO PRESILANO)

SIMARI MASSIMILIANO (MILETO)

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/1/2010

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 21/01/2010
al Sig. QUATTRONE GIOVANNI (CALCIO A 5 FATA MORGANA) per avere, durante la gara, proferito all'indirizzo dell'arbitro parole ingiuriose.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CREMONA DOMENICO

(FOOTBALL FIVE SIDERNO 94)

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

MAZZARELLI GIANLUCA (CALCIO A 5 FATA MORGANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DE PASQUALE ACHILLE ANTONIO (REAL REGGIO TREMULINI C 5)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28/01/2010.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

11 gennaio 2010

prot. n. 11.964

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 3 – 2010

Oggetto: Nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari dal 1° gennaio 2010

Dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di Iva per i servizi intracomunitari, per i rimborsi dell'imposta ai soggetti passivi non residenti nonché per la redazione dei modelli Intrastat, recate dalle Direttive comunitarie, e recepite dall'Italia con apposito decreto legislativo in attesa di pubblicazione nella G.U..

Con Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni sulla nuova disciplina.

Si riportano, di seguito, le novità più rilevanti.

Per rendere più semplice e più sicura la tassazione dei servizi tra soggetti residenti (cd. "stabiliti") in Paesi diversi, comunitari ed extracomunitari, alla regola in vigore fino al 31 dicembre 2009, ancorata alla residenza del prestatore del servizio, viene aggiunta una nuova regola generale collegata alla residenza del committente se soggetto passivo IVA.

Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori, si conferma come regola generale, quella della tassazione nel luogo di residenza del prestatore.

Viene introdotta una distinzione tra le prestazioni tra soggetti entrambi passivi IVA, cioè entrambi titolari di partita IVA, denominate "Business to Business", in breve B2B, e quelle tra soggetti dei quali colui che riceve il servizio è un consumatore finale, che non detrae l'IVA sugli acquisti, denominate "Business to Consumer", in breve B2C.

Per quanto riguarda le prestazioni "Business to Business" – B2B- , di servizi, cosiddetti generici, queste , dal 1° gennaio 2010 sono, di regola imponibili nello Stato di residenza del committente e non più in quello del prestatore, come prima previsto. Pertanto, in linea generale, i servizi forniti ad un soggetto passivo residente (stabilito) in un Paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore, devono seguire il meccanismo dell'inversione contabile ("*reverse charge*"), ossia il committente deve provvedere all'emissione dell'autofattura per i costi sostenuti.

Quindi, il committente italiano, soggetto passivo IVA, che riceve la prestazione da un soggetto passivo non residente in Italia, deve emettere autofattura (reverse charge).

Anche le intermediazioni sono soggette alla nuova disposizione generale, indipendentemente dalla territorialità dell'operazione sottostante.

La nuova disciplina (B2B) non si applica ad una serie di prestazioni di servizi per le quali, invece, si applicano criteri diversi a seconda della natura del servizio.

Trattasi di:

- servizi relativi agli immobili che restano soggetti ad IVA nel Paese ove è situato l'immobile;
- locazioni, anche finanziarie, noleggio e simili di mezzi di trasporto di breve durata (30 giorni) che sono soggette ad IVA nel paese ove il mezzo è messo a disposizione;
- servizi di ristorazione e catering che sono soggetti ad IVA nel Paese ove i servizi stessi sono materialmente resi;
- servizi relativi ad attività culturali, scientifiche, **sportive**, fiere ed esposizioni, che sono soggette ad IVA nel Paese ove è effettuato il servizio;
- servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione che sono soggetti ad IVA nel Paese ove è effettuato il servizio.

Le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato comunitario, che non sono soggette ad imposta in Italia, vanno comunque fatturate con l'indicazione di "operazione non soggetta" e del numero di partita IVA del cessionario/committente.

La nuova disciplina ha introdotto una importante innovazione nei confronti degli enti non commerciali. Essi devono emettere autofattura assolvendo l'imposta non solo per i servizi loro forniti nell'ambito dell'attività commerciale ma anche per i servizi loro forniti, in ambito dell'attività istituzionale, da prestatori non residenti in Italia.

L'ente non commerciale deve, però, sempre distinguere gli acquisti di servizi in ambito commerciale da quelli in ambito istituzionale dal momento che, per i servizi acquisiti in ambito commerciale, l'ente deve eseguire la registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti (reverse charge), mentre per i servizi acquisiti in ambito istituzionale, l'ente deve procedere alla registrazione su apposito registro, come già accade per gli acquisti di beni intracomunitari in ambito istituzionale, e versare separatamente l'IVA relativa. Infatti, nell'acquisizione di servizi in ambito istituzionale, l'imposta, che dal 1° gennaio 2010 si applica

nel Paese del committente, non è, comunque, detraibile per l'ente non commerciale committente. Pertanto, al momento della ricezione della fattura emessa dal prestatore (comunitario) del servizio senza l'indicazione dell'IVA, l'ente non commerciale, che acquisisce il servizio in ambito istituzionale, deve applicare e versare l'imposta relativa alla prestazione ricevuta, imposta che rimane un costo per l'ente.

Per le prestazioni di servizi generici Business to Consumer - B2C -, e, cioè, per le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo ad un soggetto privato stabilito in un Paese comunitario o extracomunitario, l'imposta si applica nel Paese di residenza (stabilimento) del prestatore del servizio.

Pertanto, nel caso di prestazione fornita dal soggetto passivo stabilito in Italia a soggetto privato non stabilito in Italia, l'IVA è dovuta nel nostro Paese, mentre se la prestazione è resa da un soggetto passivo non stabilito in Italia ad un soggetto privato italiano, l'IVA è dovuta nel Paese in cui è stabilito il prestatore del servizio.

E' stata introdotta l'obbligatorietà della presentazione degli elenchi Intrastat anche per i servizi (esclusi quelli esenti), sia resi che ricevuti. La presentazione può essere eseguita esclusivamente per via telematica. Va sottolineato che l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA **è esteso a tutti i soggetti** (a prescindere dunque dall'effettuazione di acquisti o cessioni di beni intracomunitari) che hanno reso o ricevuto prestazioni di servizi intracomunitarie anche per una sola prestazione di servizio.

Riguardo alla frequenza della presentazione del modello (mensile/trimestrale) si attendono precisazioni dal decreto in corso di pubblicazione.

E' stata profondamente innovata la normativa relativa al rimborso dell'IVA pagata in un altro Paese comunitario. A partire dal 1° gennaio 2010, l'istanza deve essere presentata all'amministrazione fiscale dello Stato di residenza, in via esclusivamente telematica, tramite lo stato membro ove è stabilito il richiedente.

Pertanto, il soggetto passivo italiano che vanta il diritto al rimborso dell'IVA assolta in uno Stato della Comunità, deve richiedere il rimborso allo Stato estero presentando istanza all'Agenzia delle entrate competente in Italia, la quale provvederà ad inoltrare la richiesta del rimborso allo Stato membro. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è individuato il competente ufficio dell'Agenzia e sono stabilite le modalità e i termini procedurali relativi alla richiesta.

Analogamente i soggetti passivi stabiliti in Stati membri che vantano rimborsi dell'IVA assolta in Italia, devono inoltrare la richiesta all'amministrazione fiscale del loro Paese.

Si allega copia della Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009 dell'Agenzia delle entrate.

CIRCOLARE N. 58/E DEL 31 DICEMBRE 2009

OGGETTO: Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi – Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008

PREMESSA

La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (di seguito Direttiva Servizi) ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (di seguito Direttiva IVA), per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Le principali novità introdotte possono essere così sintetizzate:

1. modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore;

2. conferma di talune deroghe già esistenti (che comportano l'applicazione degli stessi criteri di tassazione sia per le prestazioni rese a soggetti passivi, che a privati consumatori) concernenti

- a. le prestazioni di servizi relativi ad immobili,
- b. le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
- c. le prestazioni di trasporto passeggeri;

3. introduzione di nuove deroghe sia per le prestazioni rese a soggetti passivi che a privati consumatori, con riferimento alle prestazioni di ristorazione e catering, nonché alla locazione a breve termine dei mezzi di trasporto;

4. conservazione di talune deroghe vigenti, limitatamente ai servizi resi a privati consumatori, relative a prestazioni di servizi:

- a. di intermediazione,
- b. di trasporto di beni,
- c. relative a beni mobili materiali,
- d. di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici;

5. introduzione di una regola particolare per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto, resa a privati consumatori;

6. ampliamento della definizione di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità dei servizi, che comporta che siano considerati tali anche

- a. gli enti non commerciali (individuati nel diritto interno dall'articolo 4, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) anche quando agiscono nell'ambito dell'attività istituzionale,
- b. gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano già identificati ai fini IVA;

7. generalizzazione del principio in base al quale il committente nazionale soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell'imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia.

Va, inoltre, rilevato che l'articolo 7 della Direttiva Servizi prevede che gli Stati membri adottino i necessari strumenti per conformarsi alle regole sopra descritte a partire dal 1° gennaio 2010.

Al riguardo, occorre anche tener conto che il Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2009 ha proceduto all'esame preliminare del Decreto Legislativo concernente la "Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie". Su tale provvedimento, peraltro, relativamente alle regole generali di tassazione dei servizi, le competenti commissioni della Camera e del Senato non hanno formulato osservazioni particolari.

Ciò stante, considerato che alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva Servizi risultano sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali, nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, si forniscono di seguito istruzioni operative di massima, sulla base delle norme contenute nella ripetuta direttiva che appaiono oggettivamente suscettibili di immediata applicazione. Ciò allo scopo di evitare che si verificino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione in contrasto con i dettami dell'IVA e con un coerente funzionamento del mercato interno, che potrebbero emergere qualora dal 1° gennaio 2010 in Italia si continuassero ad applicare le previgenti norme.

Si ritiene opportuno, infine, precisare che le norme comunitarie oggetto delle presenti istruzioni costituiscono di fatto un superamento delle vigenti disposizioni nazionali, contenute nel DPR n. 633 del 1972, con particolare riferimento all'articolo 7 e 17,

nonché nell'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6 del DL n. 331 del 1993, che risultano incompatibili con le nuove regole dettate dalla Direttiva Servizi.

La scrivente si riserva, comunque, di fornire ulteriori più dettagliati chiarimenti in materia dopo l'introduzione, nell'ordinamento nazionale, delle disposizioni di recepimento della direttiva servizi.

Per una più agevole lettura si fa presente che nel prosieguo si farà riferimento agli articoli della Direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), come emendati dalla Direttiva 2008/8/CE.

1. LE NUOVE REGOLE SUL LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Come anticipato in premessa, la Direttiva Servizi ha modificato le regole relative al luogo delle prestazioni di servizi rese ai soggetti passivi, rendendo di norma tali servizi tassabili nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, infatti, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti *Business to Business* o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del *luogo del committente* previsto dall'articolo 44 della Direttiva IVA).

Va, tuttavia, considerato che sulla base degli articoli 43 e 44 della Direttiva IVA, ai fini della tassazione delle prestazioni di servizio si considerano sempre soggetti passivi:

- i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività;
- i soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette all'imposta, anche operazioni non rientranti nell'ambito del campo applicativo del tributo ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva 2006/112/CE. In relazione alla disciplina nazionale, rientrano in tale categoria gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole;
- gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo.

Con riferimento alle disposizioni nazionali, rientrano in questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso dell'anno solare precedente, ovvero nel corso dell'anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari (come previsto dall'articolo 38 del D.L. n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993). Sono, altresì, considerati soggetti passivi gli stessi enti che anche al di sotto di tale soglia hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a tale motivo dispongono di un numero di partita IVA (articolo 38, comma 6, del D.L. citato). Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell'ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia. E' bene precisare che nei casi predetti tali soggetti, benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del tributo, non potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di attività commerciale.

Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti *Business to Consumer* o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del *luogo del prestatore* previsto dall'articolo 45 della Direttiva IVA).

Per meglio comprendere l'ambito oggettivo delle nuove disposizioni, si ritiene opportuno fornire una elencazione delle fattispecie che dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi tassabili in relazione alla regola del committente, tenuto conto dei profili di diversità che presentano rispetto alle regole vigenti fino al 31 dicembre 2009.

A tal fine si precisa che devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia se resi a soggetti passivi (nei sensi sopra detti) stabiliti in Italia e come tali rientranti nell'ambito applicativo dell'IVA:

- ☐i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;
- ☐le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;
- ☐le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci);
- ☐le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario;
- ☐le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;
- ☐le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà più avanti) di mezzi di trasporto;
- ☐le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall'articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:
 - prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
 - prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili;
 - prestazioni pubblicitarie;

- prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
- prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;
- prestazioni di interpreti e traduttori;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;
- prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;
- prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
- prestazioni relative a prestiti di personale;
- concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
- cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

E' evidente, che le suddette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell'IVA, per carenza del requisito territoriale.

2. DEROGHE AI PRINCIPI GENERALI DI TERRITORIALITÀ.

In deroga ai principi generali enunciati nel precedente paragrafo, la Direttiva Servizi ha introdotto particolari criteri derogatori per alcune categorie di prestazioni, come di seguito descritto.

2.1 *Deroghe previste sia per i rapporti B2B che per i rapporti B2C*

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del committente. Al riguardo, come sopra detto, appare opportuno distinguere le fattispecie per le quali già opera una analoga deroga (e per le quali vanno riconfermati sia le norme vigenti, che la relativa prassi) e quelle fattispecie derogatorie che si presentano come novità.

2.1.1 *Deroghe già vigenti*

Trattasi delle fattispecie disciplinate dall'art. 7, quarto comma, lettere a) e c), nonché di talune contenute nella lettera b):

a) prestazioni di servizi relative a beni immobili, incluse le prestazioni di periti e di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni tendenti a preparare o coordinare l'esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza. Queste prestazioni si considerano rilevanti in Italia quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato (articolo 47 della Direttiva IVA);

b) prestazioni di trasporto passeggeri rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (articolo 48 della Direttiva IVA);

c) prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, **sportive**, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti: si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte (articolo 53 della Direttiva IVA).

2.1.2 *Nuove fattispecie derogatorie*

Le seguenti prestazioni non hanno fino al 31 dicembre 2009 una propria qualificazione e sono considerate territorialmente rilevanti, in linea di massima, nel Paese in cui è stabilito il prestatore. Le modifiche introdotte dalla Direttiva Servizi hanno lo scopo di attribuire rilievo al luogo in cui il servizio può considerarsi realmente consumato. Trattasi in particolare di:

a) prestazioni di servizi di ristorazione e di *catering* diverse da quelle di cui alla successiva lettera b): si considerano tassabili in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato (articolo 55 della Direttiva IVA);

b) prestazioni di ristorazione e di *catering* materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità: si considerano soggette all'imposta in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato (articolo 57 della Direttiva IVA). Occorre precisare che, come specificato dallo stesso articolo 57 della Direttiva IVA, «si considera *parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità* la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri».

«*Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri* è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità». «*Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri* è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità». « Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto». Si ritiene opportuno sottolineare che, qualora la prestazione di ristorazione e catering sia resa nel corso di un trasporto non intracomunitario, l'operazione si considererà territorialmente rilevante secondo la regola enunciata nella precedente lettera a), per cui sarà rilevante in Italia se materialmente eseguita nel territorio (acque nazionali o spazio aereo nazionale) dello Stato;

c) prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto: si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato (articolo 56 della Direttiva IVA). Il predetto articolo 56 precisa, altresì, che «per *noleggio a breve termine* si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni».

2.2 Derghe previste esclusivamente per i rapporti B2C

In deroga al principio generale di cui all'articolo 45 della Direttiva IVA (tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato (articolo 46 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. f-quinquies), del DPR n. 633 del 1972;

b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (articolo 49 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972;

c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato (articolo 50 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 40, comma 5, del DL n. 331 del 1993;

d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato (articolo 54 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. b), del DPR n. 633 del 1972;

e) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato (articolo 58 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. f-ter), del DPR n. 633 del 1972;

f) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato (articolo 59 ter della Direttiva IVA). La nuova disposizione in parte si discosta da quanto già previsto nell'art. 7, quarto comma, lettere f-quater), del DPR n. 633 del 1972, adottando un più razionale criterio di tassazione delle operazioni.

Per converso, sempre in deroga al principio generale di cui all'articolo 45 della Direttiva IVA (tassazione nel luogo del prestatore), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità (articolo 59 della Direttiva IVA):

a) le prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;

b) le prestazioni pubblicitarie;

c) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni;

d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

e) la messa a disposizione del personale;

f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

g) la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;

h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione;

i) i servizi prestati per via elettronica;

l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

3. OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI.

Ai sensi dell'articolo 196 della Direttiva, il contribuente italiano è tenuto ad osservare gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell'imposta se il servizio, territorialmente rilevante nello Stato, è reso da un soggetto non residente.

Quindi, secondo la nuova disciplina in caso di prestazione di servizi rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta gravano sul committente soggetto passivo.

Tali regole, che pongono obblighi in capo al soggetto passivo residente, non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

In pratica, se il soggetto non residente possiede in Italia una stabile organizzazione per il cui tramite effettua o riceve operazioni in Italia, gli obblighi ed i diritti sono esercitati da tale stabile.

A tale riguardo, si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dall'articolo 11 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, il soggetto non residente che possiede una stabile in Italia non può procedere alla identificazione diretta e non può nominare un rappresentante fiscale.

Si fa presente, inoltre, che il meccanismo dell'inversione contabile, attraverso il quale il committente residente adempie agli obblighi d'imposta, non può trovare applicazione quando il committente del servizio territorialmente rilevante non è soggetto passivo ai fini dell'IVA (nei sensi di cui si è detto al precedente paragrafo 1).

In tale eventualità, pertanto, il soggetto non residente - che rende la prestazione di servizi territorialmente rilevante nei confronti di un privato - deve adempiere agli obblighi d'imposta procedendo ad identificarsi direttamente ovvero nominando un rappresentante fiscale.

Analogamente, nei rapporti, aventi ad oggetto operazioni territorialmente rilevanti in Italia, tra soggetti non residenti che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia, il prestatore non residente dovrà provvedere all'identificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale per adempiere, attraverso le modalità ordinarie, agli obblighi d'imposta.

Naturalmente, sulla base delle regole sopra riportate, il soggetto passivo stabilito in Italia che renda ad un soggetto passivo non residente una prestazione di servizi non rilevante territorialmente nel nostro Stato deve emettere una fattura senza applicazione dell'IVA .

Si ricorda, infine, che l'art. 262 della Direttiva IVA, al primo comma, lettera c), impone l'obbligo ai soggetti che prestano servizi nei confronti di soggetti passivi o enti identificati ai fini IVA in altri Stati membri di riepilogare tali prestazioni in un apposito elenco sulla falsa riga degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni. La disposizione, comunque, non riguarda le prestazioni che non risultano soggette ad imposta nel Paese in cui l'operazione è territorialmente rilevante.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.